



Compagnia Teatrale Maskere

via E. Dandolo, 1  
[c/o Nadia Bruno]  
20090 Opera (MI)

C.F. 97546690153

Tel. 331 2605816

mail: info@compagniateatremaskere.it  
sito: www.compagniateatremaskere.it



## STATUTO

### **Art. 1 – Disposizioni Generali**

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e costituito l'ETS – Ente del Terzo Settore avente la seguente denominazione *Associazione Culturale Compagnia Teatrale Maskere* Associazione di Promozione Sociale.

La sede della associazione potrà essere fissata in altro luogo della Repubblica italiana con successiva indicazione alla Agenzia delle entrate, inoltre si prevede la costituzione di sedi operative secondarie da indicare nel Regolamento.

La variazione all'interno dello stesso comune non comporta modifiche dello Statuto.

L'ETS – Associazione Culturale Compagnia Teatrale Maskere è apartitico, non ha scopo di lucro e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. La sede è istituita in Opera (MI) – via E. Dandolo, 1
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2 – Oggetto sociale**

1. L'associazione ha finalità di solidarietà sociale e di utilità sociale.
2. Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

### **Art 3 - Attività di interesse generale**

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;
- g. formazione universitaria e post-universitaria;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;
- z. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

#### Art. 4 – Esercizio di attività diverse

1. In osservanza delle disposizioni dell'art. 6 all'art. 5 d. lgs. 117/2017 l'ETS potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 del presente Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie, quali:
  - realizzare iniziative e progetti insieme ad altri enti, circoli e/o associazioni aventi finalità compatibili con le proprie nonché ad aderire e/o collaborare ad iniziative già intraprese da tali soggetti, e si propone di instaurare rapporti di collaborazione con enti, istituzioni o altre associazioni per realizzare obiettivi comuni;
  - promuovere e sostenere le attività di volontariato svolte dai soci a titolo personale, spontaneo e gratuito;
  - promuovere occasionalmente la raccolta di fondi per specifiche attività e potrà accedere a contributi ed agevolazioni dell'Unione Europea, dello Stato, di centri di ricerca e di enti ed istituzioni locali, nazionali, sovranazionali e internazionali, di fondazioni e imprese;
  - svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, o anche accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal Dlgs. 4/12/1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
  - Promuovere la tradizione folkloristica regionale in tutte le sue espressioni culturali e in tutte le sue forme e articolazioni;
  - Predisporre mezzi e strumenti per realizzare, in concerto, incontri, scambi, mostre, iniziative e manifestazioni culturali nazionali, regionali, provinciali e locali;
  - Promuovere scambi con gruppi nazionali e patrocinare manifestazioni a carattere locale, regionale e nazionale.
  - Stipulare, per i propri iscritti, convenzioni tendenti a ottenere facilitazioni sui diritti d'autore, su forniture e sulle iniziative istituzionali in genere;
  - Curare la pubblicazione su rubriche
  - Curare l'organizzazione di spettacoli/stagioni teatrali e laboratori/corsi teatrali con particolare attenzione a minori la cui età sia compresa tra i 6-18 anni
  - Prevedere corsi/laboratori/cineforum volti all'approfondimento della cultura

cinematografica e teatrale rivolti alla cittadinanza

- Promuovere le attività culturali, formative, ricreative, organizzative e produttive nell'ambito della cultura cinematografica e dei linguaggi audiovisivi.
- Diffondere la cultura cinematografica sul territorio, attraverso la programmazione dei migliori film presenti sul mercato durante tutto l'anno;
- Creare di strumenti di analisi ed approfondimento di ogni film programmato, attraverso la produzione di schede critiche distribuite prima di ogni proiezione;
- Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Riqualificare beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Gestire, organizzare e condurre sale cinematografiche e teatrali e spazi destinati alla proiezione di film, spettacoli, teatrali ed eventi pubblici e privati.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
2. Tutte le attività ed iniziative poste in essere da questo ente saranno attuate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

#### Art. 6 – I Soci

1. l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, l'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
2. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione
3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. Il numero dei soci è illimitato, il numero minimo di soci non può essere inferiore alle disposizioni di legge.
5. "Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Per le persone fisiche possono aderire all'associazione anche i minorenni."
6. In osservanza dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è ammessa in un rapporto di 1 a 2 con le APS presenti quali associati.
7. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
8. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
9. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni dovrà motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
10. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

11. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
12. Sono soci le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che verranno successivamente ammessi dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità qui di seguito previste.
13. Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
14. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta.

#### Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



#### Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:  
può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili
5. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.



## Art. 9 – Gli organi associativi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o (consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

## Art. 10 – L'Assemblea dei Soci

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. Le associazioni con più di n. 500 soci possono derogare le funzioni attribuite all'assemblea dall'art. 25 comma 1 Codice del Terzo Settore.
6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
8. L'assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
12. L'Assemblea può essere indetta su proposta del Consiglio Direttivo, ne può fare richiesta legittima e motivata anche almeno un decimo degli associati.
13. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione con la presenza di un quinto dei soci; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se approvate con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto al voto.
14. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

16. Delega. In ottemperanza all'art. 24 comma 3 Codice del Terzo Settore, la possibilità di delega, quale diritto degli associati di farsi rappresentare in caso di assenza, è possibile per un massimo di tre associati in caso di associati uguali o inferiori a 500, e per un massimo di cinque associati nel caso il numero degli associati superi i 500.

## Art. 11 – L'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione, comunque denominato e indicato in regolamento, è nominato dall'Assemblea dei Soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Ex art. 2382 Codice Civile.
2. In ottemperanza all'art. 26 comma 7 d. lgs. 117/2017 il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Potranno essere previste limitazioni per alcuni specifici casi e attività, fermo restando che tali limitazioni non saranno opponibili ai terzi, se non registrate nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. L'organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
4. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
5. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso fra 3 e 7, nominati dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni e sono rieleggibili.”
6. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
7. L'organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Si riunisce su iniziativa di uno dei suoi membri, è validamente costituito con la maggioranza assoluta e delibera a maggioranza dei presenti.
11. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Tesoriere, che ha il compito di curare la destinazione delle risorse finanziarie dell'Associazione, sotto la direzione del Consiglio stesso. Il Tesoriere riferisce i risultati della sua gestione al Consiglio e collabora con esso alla stesura del bilancio annuale.
12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione amministrativa ordinaria e straordinaria.
13. Il potere di *rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
14. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo verranno effettuate attraverso l'indizione di una nuova assemblea dei soci che designerà i nuovi membri con le ordinarie modalità di nomina.

15. In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- approva progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea;



- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi, nonché le relative norme e modalità;
- conferisce e revoca procure per l'esecuzione dell'attività associativa.
- Il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti, vincolanti per tutti i soci, aventi quale fine il buon andamento dell'Associazione o una migliore interpretazione ed attuazione delle norme statutarie; inoltre cura l'adempimento delle deliberazioni assembleari e procede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla sua presentazione all'Assemblea. Più in generale, il Consiglio Direttivo ha la direzione disciplinare, organizzativa ed amministrativa dell'Associazione e gli è deferito tutto ciò non tassativamente riservato dal presente Statuto agli altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può istituire una o più commissioni didattico scientifiche, nominando il responsabile di ciascuna. Tali commissioni potranno far pervenire al Consiglio i loro pareri, aventi carattere informativo, non vincolante.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



## Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i suoi membri.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, della quale firma tutti gli atti. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea all'interno dei propri membri con votazione valida a maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$ .
5. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiute.
8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle funzioni.

## Art. 13 – I Libri Sociali

1. A norma dell'art. 15 del Codice Terzo Settore gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità
3. Oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 15 l'ETS è tenuta a redigere:
  - a) il libro degli associati o aderenti;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, dell'organo di

controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



#### Art. 14 – Il Patrimonio

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'associazione ha il divieto, durante la propria vita, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 del d. lgs. 117/2017.
4. Eventuali avanzi della gestione dovranno essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### Art. 15 – Rendicontazione Economica e Sociale

1. L'ETS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio sarà redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.
3. Il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore o secondo le disposizioni di legge in vigore.
4. Il bilancio di esercizio annuale avrà decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei Soci.
5. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dell'art. 13 e dall'art. 87 del d. lgs. 117/2017.
6. Per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle ex art. 5 del Codice Terzo Settore, e per tutte le attività strumentali la relazione di missione documenterà, a cura del consiglio direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività medesime.
7. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri

8. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati
9. Nell'ipotesi del superamento della soglia di un milione di euro, il bilancio sociale dovrà:
  - Essere depositato presso il RUNTS e pubblicato su internet, (pagine social e sito istituzionale)
  - dovrà essere redatto secondo le apposite linee guida adottate dalla legislazione e normativa vigente.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano uguali o maggiori a 1 milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

5. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. Il trattamento economico e normativo non potrà essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e successive modifiche dandone conto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 Codice del Terzo Settore.



## Art. 19 - Scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS, di cui all'art. 45 comma 1 del d. lgs. 117/2017, qualora attivato, o altro organismo a ciò designato secondo la normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi, analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, o altro ente individuato dalla normativa vigente, a norma dell'art. 9 comma 1 del d. lgs. 117/2017.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.
3. Lo scioglimento per qualunque causa dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.

## Art. 20 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi da parte dell'Assemblea. Essi dureranno in carica tre anni e giudicheranno senza formalità di procedura.

## Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Presidente

Segretario

*Nadia Sans*

*Stefano Jattaglia*

